



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (BO) MARINARI | Presidente |
| (BO) BERTI ARNOALDI VELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) LOMBARDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) SOLDATI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) D ATRI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 02/07/2019

FATTO

Il ricorrente deduce:

- di avere, in data 27.9.2004, stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con altro intermediario in qualità di mandatario di una società poi incorporata dall'intermediario resistente, per un montante di 35.640,00 euro, da restituire mediante 120 rate mensili di 297,00 euro ciascuna;
- di avere, in data 10.1.2019, esperito reclamo richiedendo il rimborso di tutte le somme dovute per commissioni e premio assicurativo in conseguenza dell'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento, nonché copia del relativo conteggio estintivo per poter verificare la congruità delle somme rimborsate;
- di avere ricevuto riscontro negativo dell'intermediario.

Su queste premesse, chiede di *“accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere da parte dell'[intermediario resistente] la trasmissione di copia del conteggio estintivo relativo al contratto in oggetto, nonché condannare il medesimo istituto al risarcimento del danno patito conseguente alla condotta ostruzionistica sopra descritta, quantificato in 500,00 euro”*.



L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, contestando gli argomenti e le domande della parte ricorrente, delle quali ha chiesto il rigetto.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda il diritto della parte ricorrente all'ostensione documentale di cui all'art. 119 del T.U.B.

Nello specifico, il ricorrente chiede l'esibizione della *"copia del conteggio estintivo relativo al contratto in oggetto"*, rilevando sia la violazione dell'art 117 del T.U.B. che dell'art. 119 del T.U.B., in quanto l'intermediario avrebbe l'obbligo di fornire la documentazione inerente al contratto ed a singole operazioni effettuate, con l'unica limitazione, per quest'ultimo caso, del limite temporale di dieci anni.

È noto che la normativa prevede, da una parte, *"il diritto [del cliente] di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni"* e, dall'altra, l'obbligo in capo all'intermediario di conservazione e produzione della relativa documentazione per la durata di dieci anni.

Il predetto limite temporale decennale non opera tuttavia rispetto alla documentazione contrattuale, in quanto il disposto dell'art. 119 del T.U.B. deve essere coordinato con le previsioni di cui al precedente art. 117, con la conseguenza che può affermarsi il diritto dei clienti a ricevere copia del contratto sia al momento della sottoscrizione *"sia che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna"*. Sul punto, si richiama la decisione di questo Collegio n. 7671/2017.

L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, eccepisce che dalle verifiche degli archivi informatici, prodotte, risulta che l'estinzione anticipata del contratto sia avvenuta in data 10.3.2008, quindi oltre il termine decennale previsto dalla norma richiamata.

Orbene, dagli atti allegati al ricorso emerge che l'intermediario ha dato atto della ricezione di una lettera del ricorrente del 25.11.2016, mediante la quale quest'ultimo presentava la richiesta di copia del conteggio di estinzione del contratto in oggetto, inviata l'8.8.2016 e pervenuta alla banca il 10.11.2016, evidentemente prima dello spirare del termine decennale, come si deduce dalla risposta fornita dalla resistente.

Alla luce di quanto sopra, il termine decennale invocato dall'intermediario resistente non ha comunque rilievo, in quanto risulta dagli atti che la parte ricorrente ha chiesto l'esibizione del documento ancora prima dello spirare del termine suddetto.

In secondo luogo, l'intermediario rappresenta che il conteggio estintivo non è nella propria disponibilità ed eccepisce pertanto che la domanda di esibizione dovrebbe essere piuttosto rivolta all'intermediario mandatario, che a suo tempo aveva emesso il documento in questione.

Si osserva al riguardo che le condizioni del contratto, al punto 1, prevedono che l'attività preliminare, l'attività di ammortamento ed i rapporti contabili erano di competenza della mandataria.

Dalle disposizioni contrattuali si desume che la gestione del finanziamento rientrava tra le attività della mandataria, remunerata a tale fine dalla relativa commissione. Tuttavia, non vi è una specifica disposizione che preveda, tra i compiti demandati alla mandataria,



anche l'emissione del conteggio estintivo. Nel contempo, si osserva che non era prevista alcuna commissione bancaria volta a remunerare l'attività svolta dalla mandante.

Peraltro, si osserva che le predette condizioni contrattuali, al punto 11, prevedono che per la definizione di eventuali reclami ci si possa rivolgere tanto all'ufficio competente della mandataria quanto a quello della mandante.

Quindi, rilevata l'esistenza di una procura speciale tra i due intermediari, l'uno mandante e l'altro mandatario, si rimanda alla decisione di questo Collegio n. 7391/2018 su di un caso analogo (salvo per la costituzione dell'intermediario mandatario), che ha stabilito che, *“alla luce di quanto indicato nella procura speciale ai sensi della quale l'intermediario B) agiva come mandatario nonché dei numerosi conteggi estintivi esaminati da questo Collegio in ricorsi proposti nei confronti dell'intermediario B), il Collegio ritiene che non possa essere in dubbio la circostanza che sia stato l'intermediario B) a predisporre il conteggio estintivo e che, pertanto, sia tenuto a rilasciarne copia qualora il cliente ne faccia richiesta, come nel caso di specie, e che conseguentemente l'intermediario B sia tenuto a rilasciare copia del conteggio estintivo a favore del ricorrente”*.

Si fa in ogni caso presente che i Collegi ABF hanno consolidato l'orientamento di riconoscere la legittimazione passiva della mandante rispetto alla richiesta di rimborso di tutti gli oneri non goduti in quanto *“la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di una società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguiti dalle parti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima”* (Collegio ABF di Bologna, decisione n. 3676/2017).

Sulla sussistenza della legittimazione passiva della società mandante anche rispetto alla richiesta di consegna di copia del conteggio di estinzione anticipata si è così espresso, ad esempio, il Collegio ABF di Napoli nella decisione n. 7169/2016: *“in ordine al mancato invio del conto estintivo relativo al contratto di delegazione di pagamento la domanda è fondata essendo irrilevante la circostanza che esso a suo tempo sia stata emesso dalla società mandataria dell'istituto finanziatore essendo costui, e non la mandataria, parte sostanziale del rapporto di finanziamento obbligato a soddisfare la richiesta ex art. 119 del T.U.B.”*.

Riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni, il ricorrente ritiene che l'intermediario, non fornendo la documentazione richiesta, abbia tenuto una condotta ostruzionistica a suo pregiudizio.

L'intermediario resistente eccepisce sia l'infondatezza della richiesta sia la mancata produzione di prove in merito al danno asseritamente subito da parte del ricorrente.

In materia di risarcimento dei danni e del relativo onere della prova gravante sul ricorrente, si richiamano le decisioni dei Collegi ABF di Roma, n. 25430/2018: *“con riferimento alla domanda di risarcimento del danno in ragione del comportamento definito ostruzionistico dell'intermediario resistente, il Collegio osserva che la parte ricorrente non documenta alcun danno specifico quale conseguenza del ritardo nella consegna della documentazione richiesta. In linea con numerose precedenti decisioni, tra cui ad esempio le decisioni n. 4568/2016 e 4986/2016 del medesimo Collegio di Roma, la domanda viene pertanto respinta”*; e di Bologna, n. 7888/2018: *“la domanda di parte ricorrente volta ad ordinare la consegna della documentazione richiesta ... va dunque accolta. Non così, invece, la domanda di risarcimento del danno, giacché parte ricorrente non ha fornito alcuna evidenza documentale né circa la esistenza del danno stesso né circa il nesso di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

causalità tra la presunta condotta illegittima dell'intermediario e il danno asseritamene subito".

Il ricorso viene dunque accolto nei limiti di cui in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – accerta il diritto della parte ricorrente a ricevere copia del conteggio estintivo relativo al contratto di finanziamento indicato nel ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI